

**CONVENZIONE
PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO
QUINQUENNALE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER
CHIMICA CLINICA –TOSSICOLOGIA –
PREANALITICA CON SOMMINISTRAZIONE DI
REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO DEDICATI**

SO.RE.SA S.P.A.

~

ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.

Lotto LC4

VZ

CONVENZIONE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO QUINQUENNALE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER CHIMICA CLINICA – TOSSICOLOGIA – PREANALITICA CON SOMMINISTRAZIONE DI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO DEDICATI

CIG n. 6233228E74

L'anno **duemilasedici**, il giorno **9** del mese di **Maggio** presso la sede della So.Re.Sa. Spa in Napoli, Centro Direzionale, Isola C1 Torre Saverio da una parte

SO.RE.SA. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e domiciliata ai fini del presente atto in Napoli, Centro Direzionale Isola C1 Torre Saverio, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale, Ing. Renato Di Donna, nato ad Avellino il 22/08/1957, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 05 agosto 2015

E

ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A., con sede legale in Milano alla piazza Francesco Durante n. 11, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero REA 1350535, P.Iva/C.F. 10182110152 rappresentata ai fini del presente atto dal dott. Enrico Valentini nato a Pompei (Na) il 24/09/1960, giusta procura per Notar dott. Guidobono Cavalchini di Milano del 19/03/2014, Rep. 73.312/17745 (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

PREMESSO

- a) che So.Re.Sa. S.p.A., società interamente partecipata dalla Regione Campania, ai sensi del comma 15 dell'art.6 della L.R. n. 28 del 24 dicembre 2003 e s.m.i., costituisce "Centrale di Committenza" regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ai sensi dell'art. 3 comma 34 e dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006;
- b) che in esecuzione di quanto precede, So.Re.Sa. S.p.A., in qualità di Stazione Appaltante e Centrale di Committenza, ha indetto con **Determina del Direttore Generale n. 69 del 08/05/2015** una Procedura Aperta per la stipula di una **Convenzione per la FORNITURA IN NOLEGGIO QUINQUENNALE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER CHIMICA CLINICA – TOSSICOLOGIA – PREANALITICA CON SOMMINISTRAZIONE DI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO DEDICATI**;
- c) che il Fornitore che sottoscrive la presente convenzione è risultato aggiudicatario, con **Determina del Direttore Generale Soresa n. 15 del 28/01/2016**, della predetta procedura aperta (**LOTTO LC4**) e, per l'effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nella presente convenzione alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi appalti;
- d) che la stipula della presente convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la So.Re.Sa. S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di espletamento dei singoli atti di adesione finalizzati alla stipula di un Contratto di fornitura nel quale verranno specificati, di volta in volta, le tipologie di prodotti da fornire, le quantità, etc.;
- e) che i singoli Contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore risultato aggiudicatario del singolo atto di adesione, in base alle modalità ed i termini indicati nella presente Convenzione e relativi Allegati;
- f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- g) che i Fornitori hanno presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

- h) che ciascun Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nella presente convenzione e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente convenzione;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Definizioni

Nell'ambito della presente convenzione, si intende per:

- a) **Convenzione:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla So.Re.Sa. S.p.A., anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed i Fornitori, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Atti di adesione da aggiudicare per tutta la durata della medesima convenzione;
- b) **Amministrazione/i:** le AA.SS.LL. della Regione Campania - sulla base della normativa vigente sono legittimate ad utilizzare la Convenzione e che possono, dunque, aggiudicare atti di adesione basati sulla presente convenzione;
- c) **Fornitore:** ciascun aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive la presente convenzione impegnandosi a quanto nello stesso previsto ed, in particolare, a fornire quanto aggiudicato dalle Amministrazioni con i singoli atti di adesione;
- d) **Capitolato Tecnico (schede LOTTI LC1-LC2-LC3-LC4):** il documento Allegato "A" al presente atto che descrive le specifiche tecniche minime dei prodotti e dei servizi connessi oggetto della convenzione, esso disciplina inoltre le modalità per l'aggiudicazione degli atti di adesione;
- e) **Atti di adesione:** ciascun contratto stipulato da ogni singola Amministrazione per la selezione tra i Fornitori parti della presente convenzione del soggetto al quale affidare la fornitura in noleggio quinquennale di sistemi diagnostici per chimica clinica -tossicologia - preanalitica con somministrazione di reagenti e materiali di consumo dedicati, in base ai criteri, le modalità ed i termini indicati nella convenzione e allegati;
- f) **Contratto di Fornitura:** il contratto stipulato dalla singola Amministrazione con l'aggiudicatario dell'Atto di adesione;

Articolo 2 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della convenzione:

l'Allegato "A" (Capitolato Speciale e relativi allegati),

l'Allegato "B" (Offerta tecnica di ciascun Fornitore),

l'Allegato "C" (Offerta economica di ciascun Fornitore),

La presente convenzione è regolata, in via gradata:

- a) dal contenuto della convenzione e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione;
- b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 163/2006;
- c) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
- d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
- e) dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
- f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;

I singoli atti di adesione, nonché i relativi Contratti di Fornitura, saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti della presente

convenzione, nonché da quanto verrà disposto nell'ordinativo di fornitura purché non in contrasto con i predetti documenti;

In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nella presente convenzione e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della So.Re.Sa. S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nella presente convenzione e relativi Allegati.

Le clausole della convenzione e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella presente convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la convenzione e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, So.Re.Sa. S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

Articolo 3 - Oggetto della Convenzione

La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli atti di adesione e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli Contratti di fornitura.

La presente Convenzione è conclusa con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici degli atti di adesione basati sulle condizioni stabilite nella presente convenzione e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Speciale.

Il Fornitore, pertanto, si impegna a fornire in caso di aggiudicazione dei singoli atti di adesione, in ragione di quanto negli stessi, le seguenti prestazioni, per un importo complessivo di **€ 2.380.310,70** oltre iva e oneri di sicurezza:

- a) **fornitura in noleggio quinquennale di sistemi diagnostici per chimica clinica –tossicologia – preanalitica con somministrazione di reagenti e materiali di consumo dedicati;**
- b) **l'esecuzione dei servizi connessi alla fornitura, così come definiti nel Capitolato Speciale;**

In esecuzione della presente convenzione potranno essere affidati sistemi diagnostici e test per chimica clinica – tossicologia – preanalitica per i quantitativi indicati nel Capitolato Speciale di gara.

La So.Re.Sa. S.p.A., nel periodo di efficacia della presente convenzione, si riserva la facoltà di incrementare il quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, So.Re.Sa. S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'articolo 27 del D.M. 28/10/1985.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la So.Re.Sa. S.p.A., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti e modalità previsti nei su richiamati articoli.

Al fine di affidare un Atto di adesione basato sulla presente convenzione, le singole Amministrazioni procedono secondo le modalità definite nel Capitolato Speciale.

Articolo 4 - Durata della Convenzione e degli Atti di adesione

La Convenzione relativa a ciascun Lotto ha una durata di **24 (ventiquattro) mesi**, decorrenti dalla data della sua attivazione che può coincidere con la data di sottoscrizione, entro i quali possono essere emessi Ordinativi di Fornitura ed Integrazioni agli Ordinativi di Fornitura.

I singoli contratti attuativi della Convenzione, stipulati mediante emissione di Ordinativi di Fornitura da parte delle Aziende Sanitarie Contraenti, hanno una durata massima di **5 (cinque) anni** dalla data di inizio di erogazione dei servizi indicata nell'Ordinativo di Fornitura stesso.

In particolare la scadenza dei singoli Ordinativi di Fornitura, per tutte le Amministrazioni Sanitarie Contraenti dovrà essere allineata. Per questa motivazione viene stabilita una scadenza unificata che dovrà avvenire, a prescindere dalla data di emissione dell'Ordinativo di fornitura, a 5 anni dalla stipula della Convenzione.

I servizi costituenti l'Ordinativo di Fornitura, anche se ad erogazione posticipata, avranno la medesima scadenza. Anche la durata di servizi attivati tramite eventuali Integrazioni all'Ordinativo di Fornitura non può, in ogni caso, essere superiore al termine di scadenza previsto per l'Ordinativo di Fornitura.

Articolo 5 - Aggiudicazione degli Atti di adesione

1. Ciascun Atto di adesione verrà affidato dalla singola Amministrazione nel rispetto della procedura e alle condizioni stabilite nella presente convenzione, nel capitolato speciale e nella lettera di invito.
2. Fermo restante quanto stabilito in altre parti della presente convenzione e relativi Allegati l'Amministrazione:
 - potrà prevedere ipotesi di risoluzione e/o recesso dell'atto di adesione aggiuntive rispetto a quelle già previste nella convenzione;
 - regolerà il subappalto, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006;
 - prevedrà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
 - potrà prevedere l'esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura;
 - prevedrà le prescrizioni relative alla riservatezza in conformità ai propri regolamenti in tema di privacy;
 - stabilirà modalità e termini di pagamento nel rispetto della normativa vigente;
 - prevedrà l'impegno del fornitore al puntuale rispetto della Legge n. 136/2010 e successiva normativa attuativa e/o modificativa, ivi incluse le ipotesi di risoluzione contrattuale nei casi di mancato rispetto degli obblighi stabiliti in capo all'appaltatore;
 - potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica.
3. Le Amministrazioni, inoltre, provvederanno al momento dell'affidamento dell'atto di adesione, alla comunicazione del nominativo del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06 e del d.P.R. n. 207/2010; provvederanno, inoltre, alla nomina del Direttore dell'esecuzione, che dovrà essere soggetto diverso dal Responsabile del procedimento qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 300, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010.

Articolo 6 - Obbligazioni generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura delle apparecchiature e dei servizi oggetto degli Atti di adesione basati sulla presente convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, nel Capitolato Speciale e, in caso di aggiudicazione degli atti di adesione, nei Contratti di Fornitura e nelle Richieste di Offerta, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei Contratti di fornitura aggiudicati all'esito degli atti di adesione, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della So.Re.Sa. S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di fornitura secondo quanto specificato nella convenzione e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse della convenzione;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

- c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed alla So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella convenzione e nei Contratti di Fornitura;
 - d) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di rispettiva competenza;
 - f) comunicare tempestivamente alla So.Re.Sa. S.p.A. ed alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della convenzione e nei singoli atti di adesione, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre alla So.Re.Sa. S.p.A. e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
 - h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e la So.Re.Sa. S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.
8. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alla So.Re.Sa. S.p.A. e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla convenzione; (b) prestare i servizi e/o le forniture nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di fornitura stessi.
9. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto della convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni. In particolare acconsente fin d'ora a erogare le eventuali prestazioni in aumento o diminuzione, come previsto dal comma 4 dell'art. 311 del D.Lgs.vo 207 del 5 ottobre 2010;
10. Le forniture e/o i servizi oggetto della convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni e/o la So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
11. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a So.Re.Sa. S.p.A. e all'Amministrazione interessata, il nome del sub-contrattante, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

Ciascun singolo Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata della presente convenzione, secondo quanto previsto nella lettera di invito, la documentazione amministrativa richiesta e presentata alla So.Re.Sa. S.p.A. per la stipula della presente convenzione.

In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:

- a) comunicare alla So.Re.Sa. S.p.A. ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
- b) inviare alla So.Re.Sa. S.p.A. con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;

Ciascun singolo Fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla So.Re.Sa. S.p.A. le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata della presente convenzione, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.

Articolo 8 – Sconto Merce

Tutto il materiale fornito in sconto merce può subire un aumento nella misura variabile fino al 10% rispetto al quantitativo annuale come da offerta tecnica. In tal caso, il fornitore è obbligato a fornire tale materiale aggiuntivo (nella misura massima del 10% rispetto al quantitativo annuale) senza alcun aggravio economico per le amministrazioni contraenti.

Eventuali difformità rispetto a quanto sopra stabilito, segnalate dai laboratori o dal fornitore (rilevate con cadenza almeno trimestrale) tra quanto offerto in gara e le reali esigenze operative del laboratorio dovranno essere debitamente motivate a cura del laboratorio stesso ovvero del fornitore pena l'applicazione, per quest'ultimo, delle penali di cui all'art.13 del Capitolato Speciale.

Articolo 9 – Esami Auspicabili (opzionali)

I quantitativi riportati per ciascun auspicabile sono da intendersi indicativi e potranno subire variazioni – anche significative – in quanto si tratta di opzioni.

Atteso che i prodotti cd. auspicabili non sono oggetto di aggiudicazione, l'eventuale spesa, per l'approvvigionamento degli stessi, sarà a totale carico dell'Azienda Sanitaria .

Articolo 10 - Verifiche e monitoraggio

Anche ai sensi dell'art. 312 del d.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed alla So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.

In ogni caso, le Amministrazioni, nel corso degli atti di adesione, procederanno alle verifiche dei servizi e delle apparecchiature in ragione di quanto stabilito dal Capitolato Speciale.

Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la So.Re.Sa. S.p.A., si riserva di risolvere la convenzione.

Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell'esecuzione contrattuale dell'atto di adesione, in conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e ss. del d.P.R. n. 207/2010, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione a So.Re.Sa. S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.

In conformità a quanto previsto all'art. 312, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010, la So.Re.Sa. S.p.A., ove in relazione al singolo atto di adesione, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte dalle singole Amministrazioni potrà risolvere - relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali - la presente convenzione.

Il monitoraggio del livello qualitativo del servizio erogato dagli operatori economici aggiudicatari di convenzioni da parte della centrale di committenza e la verifica periodica della rispondenza della fornitura erogata agli standard previsti in convenzione assume un rilievo determinante.

Per tali ragioni Soresa, nella riferita qualità ed onde assicurare il perseguimento degli interessi pubblici che ne costituiscono la mission aziendale, intende dare luogo ad un sistema integrato di monitoraggio delle convenzioni aggiudicate all'esito di rituali procedure ad evidenza pubblica sulla base di tre specifici strumenti:

- i) verifiche ispettive presso le Aziende Sanitarie/Ospedaliere nel cui interesse vengono indette le procedure di gara;
- ii) somministrazione di questionari;
- iii) trasmissione periodica di report informativi da parte delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere e da parte dei Fornitori.

Le attività del monitoraggio sono raggruppate in quattro macro-fasi comuni agli strumenti sopra indicati:

1. raccolta dati;

2. analisi dei dati;
3. divulgazione dei risultati dell'indagine, definizione di azioni correttive/migliorative;
4. eventuale applicazione di penali.

Verifiche ispettive.

Al fine di riscontrare, in maniera oggettiva, il rispetto, da parte degli operatori economici aggiudicatari, dei livelli di prestazioni previsti nelle convenzioni stipulate, Soresa, durante tutta la durata delle stesse e dei singoli contratti stipulati dalle Aziende Sanitarie/Ospedaliere mediante l'emissione degli atti di adesione e degli ordinativi di fornitura, si riserva di effettuare verifiche ispettive a campione presso i luoghi ove le ditte aggiudicatrici devono eseguire le prestazioni contrattuali.

Le verifiche ispettive potranno riguardare:

- le prescrizioni previste nel capitolato tecnico, al cui inadempimento è collegata l'applicazione di penali;
- gli aspetti/requisiti attinenti al prodotto e/o processo e/o servizio che si ritiene opportuno sottoporre a verifica;
- tutti gli aspetti ritenuti critici in considerazione della loro complessità ed importanza ed indipendentemente dalla circostanza che alla violazione di tali requisiti o al mancato rispetto di tali procedure siano collegate specifiche penali.

I livelli di servizio oggetto di verifica, definiti come "requisiti" nell'ambito dello strumento verifiche ispettive, sono raggruppati nelle seguenti macro-categorie di analisi dettagliate all'interno dello "schema delle verifiche ispettive", allegato agli atti di gara.

- a) Qualità del processo di esecuzione dell'ordine. I parametri riconducibili a questa macro-categoria riguardano tutte le attività preliminari della fornitura/erogazione del prodotto/servizio (es. tempi di consegna, tempi di installazione, collaudo ecc);
- b) Qualità dei prodotti/servizi forniti/erogati dal fornitore. I parametri riconducibili a questa macro-categoria riguardano la conformità dei prodotti/servizi forniti rispetto a dei requisiti:
 - obbligatori, in quanto derivanti da normativa cogente;
 - "volontari", cioè definiti in convenzione (es.: conformità del prodotto/servizio erogato rispetto al capitolato/convenzione);
- c) Qualità dei servizi integrativi di gestione. I parametri riconducibili a questa macro-categoria fanno riferimento ad attività di diversa natura, quali ad esempio:
 - servizi di supporto rispetto al rapporto di fornitura (es: servizi di informazione sui prodotti, servizi di formazione e addestramento all'uso dei prodotti, etc.);
 - servizi utili per la gestione del processo di fornitura principale (es. servizi di fatturazione e rendicontazione, servizi di controllo interno, servizi di gestione degli ordini, etc.).

d) Qualità del call center del fornitore. I parametri riconducibili a questa macro-categoria riguardano il rispetto delle specifiche tecnico-organizzative e/o delle tempistiche relative al servizio di call center (ove previsto) messo a disposizione del fornitore (es. orari di apertura, assegnazione del numero di registrazione, tempo di risposta ad una chiamata, ecc.).

e) Qualità del servizio di assistenza. I parametri riconducibili a questa macro-categoria riguardano tutte le attività che seguono alla fornitura/erogazione del prodotto/servizio (es. servizi di assistenza tecnica in contratto e post-vendita, di manutenzione, di ritiro/smaltimento, di sostituzione prodotti difettosi, ecc.).

Lo schema delle verifiche ispettive, da programmare con cadenza periodica, rappresenta il documento sulla base del quale viene effettuata l'attività di monitoraggio

e contiene le seguenti informazioni necessarie allo svolgimento della verifica:

- Requisito oggetto di verifica;
- Descrizione del livello di servizio;
- Riferimenti al capitolato tecnico o altro documento che lo descrive in dettaglio;
- Documenti di registrazione;
- Modalità di valutazione;
- Luogo di verifica;
- Eventuali penali collegate.

Questionari

Ulteriore strumento di monitoraggio delle convezioni è costituito dalla somministrazione di questionari, finalizzati alla misurazione della soddisfazione percepita da parte delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere (Punti ordinanti) dei livelli di prestazione forniti dagli operatori economici aggiudicatari delle convenzioni.

Il target di questo strumento è rappresentato appunto dai Punti ordinanti, tra i quali viene selezionato un campione statisticamente rilevante al quale somministrare i questionari, secondo le modalità ritenute opportune.

Sulla base dei livelli di servizio definiti nel capitolato tecnico di ciascuna convenzione saranno predisposte una serie di domande, ripartite, analogamente a quanto avviene per le verifiche ispettive, in cinque macro-categorie di analisi.

In ogni questionario saranno inserite, inoltre, due domande per rilevare la soddisfazione complessiva della amministrazione contraente (relativamente alla qualità del servizio reso dall'operatore economico ed alla qualità dei prodotti in convenzione), che non vengono però utilizzate per il calcolo degli indicatori di performance.

Ciascuna domanda può prevedere da una a cinque risposte predefinite alle quali viene attribuito un punteggio percentuale sul livello di servizio.

I dati ottenuti, riportati su un apposito supporto informativo, sono elaborati per il calcolo dei relativi "indicatori" e contribuiscono, unitamente a quelli calcolati con gli altri strumenti, alla valutazione complessiva sulla performance del fornitore.

Trasmissione di report.

Soresa potrà altresì richiedere alle Aziende Sanitarie/Ospedaliere ovvero ai Fornitori la trasmissione periodica di alcuni dati ai fini reportistici con riguardo agli ordini emessi ed evasi alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale e/o leggibile dai comuni software di produttività individuale quali Ms Excel, Access, etc

Il flusso concernente gli ordini evasi deve contenere almeno i seguenti campi:

Codice Azienda Sanitaria (riferimento alla codifica ministeriale);

Codice identificativo del Fornitore

Codice identificativo prodotto del fornitore

Codice identificativo prodotto Soresa

Quantitativo ordinato

Quantitativo consegnato

Valore economico

Data consegna

La mancata produzione o il ritardo nella trasmissione dei report comporterà l'applicazione automatica di penali la cui percentuale/importo sarà determinata in ciascuna convenzione.

Metodologia di calcolo

La metodologia di calcolo utilizzata per la definizione degli Indicatori di performance, è la medesima per gli strumenti delle Verifiche Ispettive e dei Questionari.

Per ciascuna Convenzione sono individuate cinque macro-categorie di analisi, all'interno delle quali sono raggruppati i livelli di servizio da monitorare: requisiti per le verifiche ispettive e domande per i questionari.

La valutazione di ciascun requisito sottoposto a verifica, così come di ciascuna domanda contenuta nei questionari erogati, si basa su una scala di rilevazione a cinque punti, attraverso cui è possibile attribuire un livello di conformità, secondo una modalità di valutazione predefinita:

livello di conformità	Declinazione dei livelli di conformità	punteggio
Conforme	Il prodotto/servizio corrisponde perfettamente a tutte le specifiche tecniche qualitative, quantitative e funzionali sia capitolari che progettuali	5
Conforme con osservazioni	Il prodotto/servizio corrisponde a tutte le specifiche tecniche qualitative, quantitative e funzionali sia capitolari che progettuali pur se per un periodo di tempo determinato vi è stato un disservizio	4
Non conformità lieve	Il prodotto/servizio non corrisponde ad una specifica tecnica qualitativa, quantitativa e/o funzionale capitolare ovvero progettuale senza, tuttavia, causare temporaneo disservizio nella fornitura	3

Non conformità importante	Il prodotto/servizio non corrisponde assolutamente a talune delle specifiche tecniche qualitative, quantitative e funzionali capitolari ovvero progettuali causando disservizio nella fornitura	2
Non conformità grave	Il prodotto/servizio non corrisponde assolutamente a tutte le specifiche tecniche qualitative, quantitative e funzionali sia capitolari che progettuali ovvero causa interruzioni nelle forniture	1

L'utilizzo di questa scala a cinque punti consente di effettuare una valutazione omogenea attraverso i due diversi strumenti di monitoraggio (verifiche ispettive e questionari).

Tale punteggio è correlato:

- per le Verifiche Ispettive, al riscontro oggettivo rilevato dall'ispettore in fase di ispezione;
- per i questionari, alla risposta fornita dal Punto Ordinante.

A ciascun punteggio corrisponde un indicatore percentuale sul livello di servizio reso.

Si riporta di seguito la scala di valutazione per il calcolo degli Indicatori di Dettaglio per gli strumenti di monitoraggio Verifiche Ispettive e Questionari.

Scala di valutazione					
punteggi	1	2	3	4	5
Indicatore % livello di servizio	0%	25%	50%	75%	100%

Per la costruzione degli Indicatori, i risultati delle Verifiche Ispettive e dei Questionari, vengono aggregati a diversi livelli fino a produrre un Indicatore di Iniziativa che esprime l'andamento della singola Convenzione monitorata.

In particolare, gli Indicatori calcolati sono:

Indicatore di Dettaglio;

Indicatore di Macrocategoria;

Indicatore di Strumento;

Indicatore di Lotto (a cui corrisponde un Fornitore);

Indicatore di Convenzione

Articolo 11 – Penali

1. Il criterio di calcolo delle penali è definito dall'art. 13 "livelli di servizio e penali" del Capitolato Speciale;
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione aggiudicatrice del singolo appalto ed essere comunicati, al termine del procedimento alla So.Re.Sa..
3. In caso di contestazione dell'inadempimento il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella convenzione e nel Contratto di fornitura a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla convenzione e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla So.Re.Sa. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dalla convenzione.
5. Nell'ambito della convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato della convenzione, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 12 – Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad € 119.015,55 a favore della Soresa e delle singole amministrazioni contraenti.
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la So.Re.Sa. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
3. La cauzione garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dal Fornitore nel singolo atto di adesione secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Speciale.
4. La garanzia opera per tutta la durata della convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla convenzione e dalla partecipazione ai singoli atti di adesione e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti della So.Re.Sa. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla So.Re.Sa. S.p.A.. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente la partecipazione alla procedura di affidamento del singolo atto di adesione, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla So.Re.Sa. S.p.A..

Articolo 13 - Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della convenzione che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla So.Re.Sa. S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, esclusivamente nei confronti del Fornitore inadempiente, la convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che la So.Re.Sa. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., la convenzione per la parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente convenzione, nonché per la stipula della medesima convenzione;
 - b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un atto di adesione, prodotti che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Speciale, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione della convenzione;
 - c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un atto di adesione, la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Speciale, dall'Offerta Tecnica;
 - d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della So.Re.Sa. S.p.A.;
 - f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 9 della presente convenzione;
 - g) raggiungimento dei valori massimi di penale per ognuno dei livelli di servizio previsti dall'art. 9 del Capitolato Speciale;
 - h) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 14 (Riservatezza), 16 (Divieto di cessione del contratto), 17 (Brevetti industriali e diritti d'autore), 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), 23 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
3. Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, la So.Re.Sa. S.p.A. si riserva di risolvere la presente convenzione per la parte relativa al Fornitore nei confronti del quale è stato risolto il Contratto di Fornitura.

4. La risoluzione della convenzione legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
5. In tutti i casi, previsti nella presente convenzione, di risoluzione della convenzione e/o dei Contratti di Fornitura, So.Re.Sa. S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dei Contratti/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r.. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione e/o di So.Re.Sa. S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. La risoluzione della convenzione è causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi atti di adesione ed è causa di risoluzione dei singoli Contratti di fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
7. La So.Re.Sa. S.p.A. potrà procedere alla risoluzione della convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del d.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo atto di adesione nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla So.Re.Sa. S.p.A.

Articolo 14 – Recesso

1. La So.Re.Sa. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - a. giusta causa,
 - b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
 - c. mutamenti di carattere organizzativo.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente convenzione.

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti di fornitura, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella convenzione e nei Contratti di Fornitura, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ. 3. La So.Re.Sa. S.p.A. e/o l'Amministrazione potranno recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dalla convenzione e da ciascun singolo Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al/i Fornitore/i con lettera raccomandata a.r., purché, limitatamente ed esclusivamente per i Contratti di fornitura, l'Amministrazione tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

2. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
3. Il recesso della presente convenzione è causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi atti di adesione ed è causa di recesso dei singoli Contratti di fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma 2 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Articolo 15 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Ciascun Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla convenzione e dai singoli atti di adesione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della convenzione.

Articolo 16 – Riservatezza

1. Ciascun Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della convenzione e degli atti di adesione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la So.Re.Sa. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di fornitura ovvero la convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o alla So.Re.Sa. S.p.A..
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della convenzione e degli atti di adesione aggiudicati in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Articolo 17- Responsabile del Servizio

1. Ciascun Fornitore ha l'onere di nominare, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente atto, un Responsabile del Servizio, con incarico di essere il referente responsabile nei confronti della So.Re.Sa. S.p.A. per l'esecuzione della presente convenzione, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. In difetto di nomina, sarà considerato Responsabile del Servizio il legale rappresentante del Fornitore.
2. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta a So.Re.Sa. S.p.A..
3. Il Responsabile della Convenzione per la So.Re.Sa. S.p.A. è l'Avv. Gianmarco Massa.

Articolo 18 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la convenzione, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la So.Re.Sa. S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la convenzione ed i singoli Contratti di Fornitura.
3. E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art.118 del D.lgs. n.163/06 nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto.

Ciascuna Impresa partecipante dovrà dare indicazione in sede di offerta della prestazione o parte della prestazione come sopra individuata che intende subappaltare e la relativa misura percentuale.

In tal caso l'Appaltatore resta ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte al Committente delle prestazioni subappaltate.

L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
2. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice Appalti;
3. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Articolo 19 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Ciascun Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione e la So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o della So.Re.Sa. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione e/o la So.Re.Sa. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o della So.Re.Sa. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della convenzione e/o dei singoli Contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 20 - Fuori produzione

Il Fornitore potrà non fornire una apparecchiatura o una componente opzionale offerte ed oggetto della convenzione, solo ed esclusivamente in caso di "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare alla So.Re.Sa. S.p.A.:

- a. dichiarazione di "fuori produzione" del produttore, nonché b) dichiarazione resa dal Fornitore (se diverso dal produttore), ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

In tale ipotesi, il Fornitore dovrà proporre alla So.Re.Sa. S.p.A. una apparecchiatura o una componente opzionale alternativa a quella dichiarata "fuori produzione" che possieda almeno le stesse caratteristiche funzionali e di certificazione di quella "fuori produzione", il tutto alle medesime condizioni, anche di natura economica, offerte per l'apparecchiatura o la componente opzionale sostituita.

All'esito positivo della verifica di detta documentazione da parte della So.Re.Sa. S.p.A., la medesima So.Re.Sa. S.p.A. ha la facoltà di esonerare il Fornitore dalla fornitura dell'apparecchiatura e/o della componente opzionale dichiarata "fuori produzione", sostituendola con altro con funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quella sostituita.

In caso di esito negativo della verifica di cui sopra, la So.Re.Sa. S.p.A. ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dalla presente convenzione.

Si precisa che la verifica delle caratteristiche dell'apparecchiatura o della componente opzionale proposta dal Fornitore in sostituzione potrà essere effettuata dalla So.Re.Sa. S.p.A. e, comunque, l'accettazione della medesima è rimessa alla esclusiva discrezionalità di quest'ultima.

In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di fornire una apparecchiatura o una componente opzionale oggetto della convenzione a causa della messa fuori produzione della stessa, So.Re.Sa. S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

Articolo 21 - Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore si impegna ad informare la So.Re.Sa. S.p.A. e/o le Amministrazioni sulla evoluzione tecnologica delle apparecchiature e componenti opzionali oggetto della convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla So.Re.Sa. S.p.A.. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di corrispondenza e conformità della nuova apparecchiatura e/o componente offerta con almeno quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Articolo 22 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la So.Re.Sa. S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

Articolo 23 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente convenzione - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della convenzione stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. So.Re.Sa. S.p.A. tratta i dati relativi alla convenzione ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Le Amministrazioni ed i Fornitori acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a So.Re.Sa. S.p.A. da parte dei medesimi Fornitori e/o Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della convenzione.
4. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 24 - Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente convenzione e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli Contratti di Fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. In ogni caso, si conviene che la So.Re.Sa. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto la convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1.

4. La convenzione è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – la convenzione e/o i singoli Contratti di Fornitura si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 25 - Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità

Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l'impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:

1. L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall'art.7, comma 1 e dall'art.8, comma 1, clausole 7) ed 8);
2. L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia e all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
3. L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
4. L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del D.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
5. L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
6. L'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.


Articolo 26 - Clausola finale

1. La presente convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della convenzione e/o dei singoli Contratti di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della convenzione o dei singoli Contratti di fornitura (o di parte di essi) da parte della So.Re.Sa. S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con

essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.


SO.RE.SA. S.p.A.

Ing. Renato Di Donna



ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.

Dott. Enrico Valentini




Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Articolo 4 (Oggetto della convenzione), Articolo 6 (Durata della convenzione e degli atti di adesione), Articolo 8 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore) Articolo 10 (Verifiche e monitoraggio), Articolo 11 (Penali), Articolo 12 (Cauzione), Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 14 (Recesso); Articolo 15 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); Articolo 16 (Riservatezza); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 19 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 22 (Foro competente); Articolo 23 (Trattamento dei dati personali); Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), Articolo 26 (Clausola finale).

ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.

Dott. Enrico Valentini



PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO QUINQUENNALE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER CHIMICA CLINICA -TOSSICOLOGIA - PREANALITICA CON SOMMINISTRAZIONE DI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO DEDICATI -

B.CAPITOLATO SPECIALE

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente capitolato è la fornitura in locazione quinquennale di:

LOTTO 1	SISTEMI DIAGNOSTICI INTEGRATI PER CHIMICA CLINICA ED IMMUNOCHEMICA
LOTTO 2	SISTEMI DIAGNOSTICI INTEGRATI PER CHIMICA CLINICA ED IMMUNOCHEMICA
LOTTO 3	SISTEMA ANALITICO PER TOSSICOLOGIA
LOTTO 4	STAZIONE PRE-ANALITICA DI TIPO STAND-ALONE

Tali sistemi saranno destinati alle Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere (di seguito Aziende) indicate negli allegati LC1,LC2,LC3 e LC4 rispettivamente ai fogli excel 1/A, 2/A, 3/A e 4/A per i massimali quinquennali e riepilogati in apposito prospetto al successivo art. 4.

I sistemi diagnostici richiesti devono comprendere:

- a) fornitura in noleggio di apparecchiature nuove di fabbrica e di tecnologia avanzata, rese franco di imballo, trasporto e consegna;
- b) installazione e messa in funzione della strumentazione, compresi eventuali sistemi di continuità e stabilizzazione dell'alimentazione elettrica e di deionizzazione di acqua, se necessaria; l'aggiudicatario dovrà provvedere a proprie cure e spese agli allacciamenti elettrici ed idraulici eventualmente occorrenti e rilevati con sopralluogo antecedente all'offerta;
- c) addestramento all'uso della strumentazione degli operatori indicati dalle Aziende; Sarà a carico della ditta fornitrice del sistema, con oneri compresi nel canone di locazione dello stesso, senza alcuna spesa per l'Amministrazione, la tenuta di adeguati corsi di formazione del personale addetto alle apparecchiature, fino alla completa autonomia dello stesso. Detti corsi, da tenere preferibilmente presso la sede dell'Azienda contraente, dovranno essere rivolti ad almeno due unità lavorative e dovranno comprendere almeno: l'addestramento all'uso delle apparecchiature relativamente a ciascuna funzione delle medesime; le modalità

www.soresa.it

SO.RE.SA. S.p.a. con unico Socio
Sede legale: Centro Direzionale Isola C1 80143 Napoli
Tel. 081 21 28 174 - Fax 081 75 00 012

di richiesta dei materiali di consumo occorrenti; le procedure da attivare per la soluzione degli inconvenienti di minore entità, le modalità di attivazione del supporto tecnico della ditta.

d) assistenza tecnica di emergenza su chiamata entro massimo 4 ore dalla chiamata nei giorni dal lunedì al sabato;

e) manutenzione ordinaria programmata almeno semestrale e straordinaria, compresi i pezzi di ricambio, necessari a garantire il perfetto e continuo funzionamento della strumentazione secondo la formula del full-risk. Saranno a carico della ditta fornitrice del sistema, con oneri compresi nel canone di locazione dello stesso, senza alcuna spesa per l'Amministrazione: la manutenzione ordinaria, secondo il programma presentato e quella straordinaria delle attrezzature fornite ivi compresi tutti gli eventuali accessori; la fornitura di tutte le parti di ricambio e dei materiali di consumo occorrenti per il perfetto funzionamento del sistema; tutte le prestazioni d'opera del personale impiegato e le relative trasferte, la fornitura e l'installazione di aggiornamenti o nuove versioni del programma di gestione delle Strumentazioni; l'assistenza anche telefonica; la produzione di manuali d'uso e di sicurezza delle attrezzature, in lingua italiana.

Gli interventi tecnici ordinari dovranno essere effettuati entro 24 ore lavorative dalla richiesta, che potrà essere anche telefonica. Il ripristino della funzionalità dell'apparecchio dovrà avvenire entro le successive 48 ore.

In caso di guasti non riparabili nel termine indicato, di entità tale da comportare il fermo dell'attrezzatura per un tempo superiore ai tre giorni, la ditta dovrà metterne immediatamente a disposizione un'altra di analoghe caratteristiche.

I materiali di consumo utilizzati per il riavvio delle apparecchiature a seguito di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria dovranno essere reintegrati a mezzo di forniture in sconto merce.

f) aggiornamenti e nuove versioni di programma software eventualmente utilizzato dalla strumentazione offerta;

g) oneri per il collegamento "on line" con il sistema informatico del laboratorio (SIL) destinatario della strumentazione, così come di seguito indicato:

ASL/AO	Fornitore SIL						
	<u>Informatica</u> <u>Medica</u>	<u>WinLab</u>	<u>Dedalus</u>	<u>Engineering</u> <u>Sanità</u>	<u>Noemalife</u>	<u>Menarini</u>	<u>Instrumenta</u> <u>tion</u> <u>Laboratory</u>
AOU SUN	X						
AO San Giuseppe Moscati		X					
ASL Avellino	X			X			
ASL Benevento	X						
asl Caserta			X				
ASL Salerno	X				X		
ASL Napoli 1 Centro	X						
ASL Napoli 2 Nord				X		X	
ASL Napoli 3 Sud							X

h) fornitura, resa franco di imballo, trasporto e consegna alle strutture delle Aziende indicate nell'ordine, di reagenti, calibratori, controlli, soluzioni varie, eventuali stampati, toner per stampanti e materiali di consumo, sia essi riconducibili al singolo esame e sia al sistema strumentale in toto, necessari a:

- preparazione, avviamento, funzionamento e chiusura delle sessioni analitiche della strumentazione offerta;
- manutenzione ordinaria e straordinaria eseguibile da parte del personale utilizzatore;
- effettuazione e refertazione delle analisi indicate come obbligatorie per i lotti LC1, LC2 e LC3;

N.B. il requisito di cui al punto h) è richiesto per i soli lotti 1, 2 e 3. Il lotto 4, considerata la sua specificità, viene così riformulato:

h-bis) fornitura, resa franco di imballo, trasporto e consegna alle strutture delle Aziende indicate nell'ordine, del materiale necessario (provette secondarie, puntali, tappi, etichette, ecc.) a smistare, aliquotare e ritappare le provette contenenti campioni biologici, compresi eventuali stampati e toner per stampanti, riconducibili/rapportate a 1.000 accettazioni routinarie, necessari a:

- preparazione, avviamento, funzionamento e chiusura delle operazioni della strumentazione offerta;
- manutenzione ordinaria e straordinaria eseguibile da parte del personale utilizzatore;

- effettuazione e completamento delle operazioni pre-analitiche indicate come obbligatorie nell'allegato lotto LC4;

ART.2 DURATA DELLA FORNITURA

La durata della convenzione (cd. finestra di adesione) è pari a 24 mesi dalla stipula della stessa tra So.Re.Sa. SpA e il fornitore per ogni lotto posto in gara.

Il singolo contratto stipulato da ciascuna azienda sanitaria/ospedaliera aderente alla Convenzione che So.Re.Sa. SpA. sigla con l'operatore economico aggiudicatario, avrà la durata di mesi 60 con decorrenza dalla stipula della convenzione per ciascun lotto (scadenza fissa).

A maggior chiarimento, si precisa, a mò di esempio, che un ordinativo di fornitura emesso nell'ultimo mese di vigenza della finestra di convenzione comporterà una durata del relativo singolo contratto pari a mesi 36/37. Al contrario, l'ordinativo emesso il primo mese di vigenza della convenzione comporterà una durata del singolo contratto di mesi 59/60.

ART.3 QUANTITÀ DELLA FORNITURA

I presunti carichi di lavoro annuali, suddivisi per analita e per Azienda, sono elencati negli allegati LC1, LC2 e LC3 rispettivamente ai fogli excel 1/A, 2/A e 3/A; le quantità indicate devono intendersi come determinazioni/esami, non comprensivi, quindi, dei consumi riferiti a calibrazioni, controlli e ripetuti. Pertanto l'offerta dovrà essere dimensionata, in base alle caratteristiche del sistema offerto (stabilità delle curve di calibrazione, frequenza di utilizzo dei calibratori, stabilità dei reattivi on board) tenendo conto che la frequenza di esecuzione analisi - per il lotto 1 e 2 - è di 7 giorni per settimana nel 70% delle strutture utilizzatrici e 6 giorni per settimana nelle rimanenti ed il numero di controlli da prevedere è di 2 a livello normale e 2 a livello patologico per giorno (per gli analiti il cui fabbisogno è inferiore a 1.000/anno va considerata una frequenza di esecuzione di due giorni a settimana ed il numero di controlli da prevedere è di 1 a livello normale ed 1 a livello patologico per giorno); per il lotto 3 la frequenza è di 5 giorni ed il numero di controlli è di 1 normale e 1 patologico al giorno. Per il lotto 4 i carichi di lavoro annuali sono espressi in numero di accettazioni, numero di provette primarie da movimentare e percentuale di aliquote da produrre (come elencato nell'allegato LC4 foglio 4/A).

I quantitativi, per tutti e quattro i lotti, indicati in via del tutto presuntiva, potranno subire in sede di ordinazione variazioni in diminuzione o in aumento.

A seguito del nuovo "Piano Ospedaliero della Regione Campania", nel corso della fornitura possono essere intraprese azioni di riorganizzazione della rete dei laboratori che potrebbero comportare una diversa collocazione delle strumentazioni o la chiusura di alcuni laboratori.

Pertanto sin da ora il Fornitore si obbliga a una possibile variazione nel noleggio delle apparecchiature pari al 20% del relativo importo contrattuale senza modifica delle condizioni contrattuali ed economiche.

Le quantità delle strumentazioni indicate nella “scheda fabbisogno distinta per azienda” (gli allegati 1/A, 2/A, 3/A e 4/A) sono state calcolate sulla base dei volumi di attività acquisiti dalle Aziende Sanitarie e Ospedaliere durante la fase di raccolta dei fabbisogni.

Fermo restando il numero dei test annui totali, che sarà invariato nel suo totale, eventuali modifiche e/o integrazioni alle suddette quantità (derivanti dalla tipologia della strumentazione) saranno espresse in sede di ordine di fornitura da parte delle singole aziende in virtù di motivate esigenze organizzative/funzionali e comunque nei limiti del massimale a base di gara oltre che nel rispetto della Convenzione.

ART. 4 - RENDIMENTO EFFETTIVO DEI KITS E CORRISPETTIVO

Si ritiene opportuno precisare che ciascuna Ditta, pena l'esclusione, dovrà tener conto, nella formulazione dell'offerta, del rendimento effettivo (determinazione/esame) e non teorico di ciascuna confezione e di tutte le sue parti; non sono ammesse offerte formulate con frazioni di confezioni o di kit in quanto per definizione non divisibili, ciò al fine di non gravare di ulteriori costi per eventuali dispersioni imputabili alla strutturazione funzionale del sistema e/o reagente e/o confezione proposta o quant'altro non previsto nelle specifiche tecniche e richiesto, viceversa, dalle metodiche applicative di funzionamento.

Il corrispettivo dovuto al Fornitore dalle singole Aziende sarà il prezzo unitario del reattivo principale per le quantità di determinazioni ordinate (con cadenza periodica ad es. mensile ovvero a discrezione dell'Amministrazione contraente) oltre i canoni di noleggio comprensivi di assistenza tecnica e manutenzione. Per il lotto 4 il corrispettivo dovuto sarà il prezzo di 1.000 accettazioni routinarie comprensivo del materiale di consumo necessario a movimentare tutte le provette primarie ad esse riconducibili e produrre le percentuali di aliquote richieste ad esse rapportate, nonché il canone di noleggio comprensivo di assistenza tecnica e manutenzione.

In altri termini, al fine di semplificare gli ordinativi e di facilitare il controllo a consuntivo rispetto ai quantitativi preventivati sulla scorta dei volumi stimati e dell'offerta tecnica, l'ordine dovrà essere emesso con riferimento al solo codice del singolo reagente/prodotto principale (da indicare in sede di offerta tecnica ed economica) comprensivo, in sconto merce, di tutto il materiale di consumo dedicato e non dedicato per eseguire il test richiesto (reagenti accessori, consumabili, calibratori, controlli di qualità ecc.).

Tutto il materiale fornito in sconto merce può subire un aumento nella misura variabile fino al 10% rispetto al quantitativo annuale come da offerta tecnica. In tal caso, il fornitore è obbligato a fornire tale materiale aggiuntivo (nella misura massima del 10% rispetto al quantitativo annuale) senza alcun aggravio economico per le amministrazioni contraenti.

Eventuali difformità, rispetto al comma precedente e rispetto a quanto previsto all'art.11, segnalate dai laboratori o dal fornitore (rilevate con cadenza almeno trimestrale) tra quanto offerto in gara e le reali esigenze operative del laboratorio dovranno essere debitamente motivate a cura del laboratorio stesso ovvero del fornitore pena l'applicazione, per quest'ultimo, delle penali di cui al successivo art.13.

ART. 5 - SUDDIVISIONE IN LOTTI E MASSIMALI

La gara è suddivisa in 4 lotti; le ditte concorrenti possono limitare l'offerta anche ai singoli lotti costituenti la fornitura o partecipare a tutti i lotti.

CIG	Lotto	DESCRIZIONE	Masimale 5 anni	Cauzione Provvisoria	Abbattimento	Importo Contributo dovuto all'ANAC
6233172042	LC1	Sistemi diagnostici integrati per chimica clinica ed immunochimica	€ 23.615.569,00	€ 472.311,38	€ 236.155,69	€ 500,00
62331985B5	LC2	Sistemi diagnostici integrati per chimica clinica ed immunochimica	€ 20.069.703,25	€ 401.394,07	€ 200.697,03	€ 500,00
62332207DC	LC3	Sistema analitico per Tossicologia	€ 3.543.711,50	€ 70.874,23	€ 35.437,12	€ 140,00
6233228E74	LC4	Stazione Pre-analitica di tipo Stand alone	€ 3.502.000,00	€ 70.040,00	€ 35.020,00	€ 140,00

ART. 6 - ESAMI AUSPICABILI (opzionali)

L'elenco degli analiti richiesti, oltre agli obbligatori, contiene una quantità di esami auspicabili; per essi un'eventuale offerta (l'assenza non determina esclusione) sarà utile ai fini dell'attribuzione esclusivamente del punteggio di qualità se previsto nelle caratteristiche a valutazione. La quantificazione economica degli analiti auspicabili, non è inserita nell'importo a base d'asta e deve essere determinata con uno sconto unico medio ponderato da applicare a tutti gli importi unitari indicati negli allegati 1/E,2/E,3/E e 4/E. I quantitativi riportati per ciascun auspicabile per le singole aziende (negli allegati 1/A,2/A,3/A e 4/A - elenco fabbisogni) sono da intendersi indicativi e potranno subire variazioni - anche significative - in quanto si tratta di opzioni; a tal proposito si precisa che gli elenchi presenti nel lotto 1 e 2 sono diversi in quanto derivati

da fabbisogni di aziende differenti. Atteso che i prodotti cd. Auspicabili, non sono oggetto di aggiudicazione, l'eventuale spesa, per l'approvvigionamento degli stessi, sarà a totale carico dell'Azienda Sanitaria.

ART.7 - REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI

I sistemi offerti devono essere conformi, pena l'esclusione dalla gara, alle norme comunitarie e nazionali vigenti per quanto concerne l'autorizzazione alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio.

Essi devono possedere i requisiti tecnici minimi previsti negli allegati 1/C,2/C,3/C e 4/C per ciascun lotto. I dispositivi medico-diagnostici devono essere conformi a quanto previsto dal decreto legislativo n. 332/2000 recante "Attuazione della Direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro".

Se durante il periodo di fornitura sopravvenissero modifiche normative in merito, le Ditte aggiudicatrici sono tenute a conformare la qualità/gestione dei prodotti forniti alle sopravvenute norme, senza aumento di prezzo ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, qualora ne fosse vietato l'uso, senza alcun onere aggiuntivo per le Aziende sanitarie contraenti.

ART. 7 - REQUISITI DEI FORNITORI

I fornitori dovranno essere in regola con tutte le disposizioni in materia ed idonei tecnologicamente, organizzativamente e qualitativamente alla tipologia ed all'entità della fornitura assegnata.

A tale proposito è necessario indicare nella **Scheda Fornitore** (negli allegati 1/D,2/D,3/D e 4/D):

- i nominativi dei Responsabili di direzione tecnica; settore commerciale;
- le generalità commerciali (nome, indirizzo, telefono, fax etc...) e fiscali di chi effettuerà le vendite e le consegne (depositario);
- per il depositario, la dichiarazione di conformità alle disposizioni del D. Lgs.219/06;
- le modalità ed i tempi per la comunicazione alle Aziende di qualsiasi variazione possa subentrare dopo la formulazione dei contratti sia relative al Fornitore, che al deposito che spedisce la merce, nonché alle modalità di spedizione ed anche agli stessi prodotti, considerando comunque invariate le condizioni contrattuali stabilite in sede di aggiudicazione.

In corso di fornitura, eventuali variazioni di ragione sociale, accorpamenti, cessioni di ramo d'azienda, cessioni di prodotti, etc., dovranno essere comunicati a So.Re.Sa. Spa che procederà così come disciplinato dall'Art. 51 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art.30, comma 6, L.R. Campania 3/2007.

ART. 8 - ALTRI PRODOTTI

Qualora, in corso di vigenza contrattuale, l'Amministrazione contraente richiedesse al Fornitore altri prodotti diagnostici non oggetto di gara, ma comunque affini e contenuti nel listino presentato nei documenti di gara, l'aggiudicatario dovrà assicurare almeno lo sconto medio ponderato offerto in gara.

ART. 9 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora, in corso di vigenza contrattuale, la ditta aggiudicataria dovesse porre in commercio nuovi prodotti diagnostici o nuove versioni di programma software eventualmente utilizzati dall'apparecchiatura offerta o nuove strumentazioni, analoghe a quelle oggetto di gara, ma che presentino migliore rendimento o funzionalità rispetto ai parametri previsti negli allegati 1/C, 2/C, 3/C e 4/C per ciascun lotto, l'Amministrazione contraente ha facoltà di richiederne l'implementazione senza oneri aggiuntivi.

ART.10 - PREZZI

Ai sensi dell'art.115, del d.lgs. n. 163/2006, il prezzo delle forniture oggetto dell'affidamento sarà sottoposto, a cura della centrale di committenza, ad eventuale aggiornamento alla fine di ogni esercizio annuale. Per il primo anno non è dovuta alcuna revisione prezzi.

ART.11 - CONSEGNE, CONTROLLO E COLLAUDO

Il Fornitore, salvo offerta migliorativa, deve, per ogni lotto aggiudicato, garantire la consegna degli strumenti completi di ogni accessorio, entro un minimo di 30 giorni fine mese a partire dalla data dell'ordinativo di fornitura da parte delle diverse Aziende aderenti alla convenzione (almeno il 60% del quantitativo complessivo di ciascun lotto arrotondato all'unità successiva, ad es. nel caso del lotto 1 la percentuale garantita a pena di esclusione corrisponde al numero di 28 strumenti completi di accessori). L'installazione ed il collaudo delle apparecchiature dovranno avvenire, previo accordo con il Direttore/Responsabile del Laboratorio Analisi destinatario, entro i successivi 15 giorni dalla consegna e concludersi con il verbale di collaudo.

Il verbale di collaudo dovrà riportare le seguenti informazioni:

- il giorno ed il luogo nel quale si è svolto il collaudo;

- il riferimento alla Convenzione So.Re.Sa, all'Atto di adesione ed allo specifico ordinativo;
- l'identificazione univoca del/i bene/i oggetto del collaudo (modello, marca e matricola);
- il numero e data del relativo D.d.T.;
- il personale presente al collaudo ed a quale titolo abbia partecipato (Direttore dell'esecuzione contrattuale, Tecnico di supporto, Rappresentante del Fornitore, etc.);
- l'indicazione dell'avvenuta formazione nel caso questa avvenga contestualmente al collaudo;
- l'esito complessivo (positivo/negativo) del collaudo.

Il verbale del collaudo dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti e dalle figure istituzionalmente preposte (Direttore dell'esecuzione per l'Amministrazione e rappresentante del Fornitore).

L'Azienda espleterà un periodo di prova di mesi tre, a decorrere dalla data del collaudo positivo del sistema analitico, onde consentire ai Direttori/Responsabili dei Laboratori Analisi di verificare la rispondenza del sistema offerto alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta nell'offerta con particolare riferimento: a precisione, accuratezza, carry over, operatività, affidabilità e rispondenza a pieno carico della macchina.

I Direttori/Responsabili dei singoli Laboratori Analisi verificheranno con particolare attenzione la rispondenza della qualità e della quantità dei reagenti e di tutti i restanti materiali proposti in sede di gara ed il numero di determinazioni effettivamente eseguibili. In particolar modo dovrà verificare se il numero di confezioni offerte per il numero di esami proposti in capitolato (ovviamente rapportato ai tre mesi di prova) sia corretto. In tal modo si procederà alla verifica del costo a test indicato in offerta.

In caso di giudizio sfavorevole il Fornitore potrà produrre, nel termine all'uopo assegnato, memorie difensive scritte. Il test sarà ripetuto nei tre mesi successivi alla presenza, se richiesto, del soggetto aggiudicatario. Un nuovo esito sfavorevole costituirà causa di risoluzione del contratto.

Al fine di verificare al meglio la rispondenza dei prodotti offerti con quanto dichiarato le Ditte fornitrici dovranno, nei primi tre mesi di fornitura, accertarsi con opportuni interventi specialistici che ogni presidio utilizzi al meglio i reagenti, i calibratori, i controlli e le diverse parti accessorie.

Alla fine dei tre mesi dovrà essere redatto dal personale specialistico della Ditta aggiudicataria - siglato da un rappresentante legale della stessa e controfirmato dal

Direttore/Responsabile del Laboratorio - un modulo di completamento delle verifiche di rispondenza da allegare al sopraccitato verbale di collaudo.

Le consegne dei materiali dovranno essere effettuate, previo apposito ordinativo, a cura, rischio e spese del Fornitore presso i singoli magazzini indicati all'atto dell'ordine dalle Aziende richiedenti dalle ore 8,30 alle 13 dei giorni feriali escluso il sabato. La merce dovrà essere conforme all'ordine e, in caso contrario, non sarà accettata dai magazzini. Qualora non vi sia rispondenza tra quantità richiesta e confezione disponibile commercializzata, l'ordine dovrà essere evaso in difetto.

La merce ordinata dovrà essere consegnata entro massimo 7 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine, salvo casi d'urgenza dove i tempi di consegna sono da concordarsi direttamente col Responsabile del Servizio preposto, comunque entro e non oltre le 24 ore dalla data ricevimento ordine.

I prodotti, all'atto della consegna, devono avere la data di scadenza non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità. Se per qualsivoglia motivo i prodotti saranno consegnati con periodo di validità inferiore e accettati per motivi di urgenza dovranno essere cambiati alla loro scadenza.

Il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi. Il Fornitore non dovrà fissare nessun importo minimo per l'esecuzione degli ordini.

In ciascun involucro di confezione deve essere apposta un'etichetta portante il contrassegno della Ditta, il nome del prodotto, il quantitativo espresso in misura. Le confezioni dovranno essere quelle richieste per ogni singolo tipo di materiale. Imballi e confezioni dovranno essere "a perdere".

I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato sull'ordinativo emesso;
- riferimento dell'ordine nell'esatta formula di redazione (comprensivo di lettere e/o simboli);
- data dell'ordine;
- le quantità delle determinazioni ordinate;
- le quantità delle determinazioni consegnate con i rispettivi codici;

- n° di lotto di produzione dei singoli prodotti;
- data di scadenza.

Al termine del rapporto contrattuale la Ditta aggiudicataria dovrà recuperare a sua cura e spese i sistemi installati entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Azienda senza null'altro pretendere.

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste; eventuali eccedenze in più non autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate.

Agli effetti della fatturazione, sono valide le quantità corrispondenti all'ordine.

La firma per ricevuta dei prodotti non impegna le Aziende le quali si riservano di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine alla conformità del prodotto e/o ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevabili all'atto della consegna.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi previsti dal capitolato e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in offerta, le Aziende li respingeranno al Fornitore che dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti entro cinque giorni. In caso di mancanza o ritardo da parte del Fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l'Azienda Sanitaria potrà provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta fornitrice l'eventuale maggiore spesa.

ART. 12 - MONITORAGGIO

Il fornitore si impegna a fornire alla So.Re.Sa. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed evasi ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale e/o leggibile dai comuni software di produttività individuale quali MS Excel, Access, etc.

I flussi dovranno essere inviati su espressa richiesta di Soresa spa entro il giorno 20 del mese successivo a quello di ricezione della richiesta. Il flusso concernente gli ordini evasi deve contenere almeno i seguenti campi:

- Codice Amministrazione contraente(riferimento alla codifica ministeriale);
- Codice prodotto;
- Quantitativo ordinato;
- Valore economico;

- Data ordine.

ART. 13 - LIVELLO DI SERVIZIO E PENALI

Dovranno essere rispettati i seguenti livelli minimi di servizio:

<i>Indicatori</i>	<i>Livelli di Servizio</i>	<i>Penale</i>	<i>Competenza</i>
Rispetto della scadenza prevista per la consegna della strumentazione completa di accessori	Capitolato speciale e offerta migliorativa	0,05% del valore complessivo quinquennale aggiudicato per ogni settimana di ritardo	So.Re.Sa. Spa
Rispetto della scadenza prevista per la consegna	Consegna dei prodotti entro 7 giorni lavorativi dalla data dell'ordine di acquisto	In caso di ritardo rispetto al tempo di consegna, si applicherà una penale del 2% del valore dell'ordine per ogni giorno di ritardo. La consegna di prodotto difforme, per il quale il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione, non interrompe il termine per la consegna ordinaria.	Amministrazione contraente
Rispetto della scadenza prevista per la consegna	consegna d'urgenza entro le 24 ore	In caso di ritardo rispetto al tempo di Consegna di urgenza, si applicherà una penale del 5% del valore dell'ordine per ogni giorno (24 ore) di ritardo. La consegna di prodotto difforme, per il quale il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione, non interrompe il termine per la consegna di urgenza.	Amministrazione contraente
Rispetto della scadenza prevista per la consegna	sostituzione entro 5 giorni del prodotto inidoneo	In caso di ritardo rispetto al tempo di sostituzione, si applicherà una penale del 4% del valore dell'ordine per ogni giorno di ritardo. Qualora la ritardata consegna del prodotto idoneo, in sostituzione di altro inidoneo, avviene dopo che sia decorso, a seconda dei casi, anche il termine per la consegna ordinaria (7 giorni) o di urgenza (96 ore), si applicheranno cumulativamente sia le penali per ritardata sostituzione che per ritardata consegna.	Amministrazione contraente
Idoneità fornitura	scadenza oltre i due terzi	In caso di consegna di prodotto con scadenza oltre i due terzi della validità complessiva il prodotto sarà	Amministrazione contraente

		respinto e si applicherà una penale del 20% del valore dell'ordine	
Invio flussi informativi a So.Re.Sa per il monitoraggio della fornitura (art. 12 del Capitolato Speciale)	Entro il giorno 20 del mese successivo a quello della richiesta	100 € per ogni giorno di ritardo	So.Re.Sa. Spa
Difformità imputabile al fornitore tra i quantitativi indicati in offerta e quelli realmente occorrenti con riguardo ai reagenti accessori, materiali di consumo dedicati e non dedicati nonché di tutto quanto occorrente per l'esecuzione dei test ed oggetto di sconto merce in offerta.	Corrispondenza tra i quantitativi indicati in offerta e le reali esigenze operative del laboratorio	Fornitura a titolo gratuito per tutta la durata del contratto del materiale necessario a ripristinare il corretto svolgimento dei carichi di lavoro previsti per quel determinato laboratorio	So.Re.Sa. Spa

Fatta salva l'ipotesi di forza maggiore, nel caso di mancato rispetto anche di uno soltanto dei livelli di servizio e/o condizioni e/o termini e/o modalità e/o specifiche tecniche di cui al presente capitolato tecnico, l'Amministrazione contraente potrà applicare all'aggiudicatario le penali sopra indicate, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno ed eventuale risoluzione del Contratto.

Allegati :

1. FILE EXCEL "Lotto LC1" (costituito da 5 fogli di lavoro excel come di seguito specificato)

Foglio 1/A _ Scheda Fabbisogni distinta per ASL/AO/AU

Foglio 1/B _ Scheda Offerta

Foglio 1/C _ Scheda Caratteristiche strumentali

Foglio 1/D _ Scheda Fornitore

Foglio 1/E_ Elenco Auspicabili

2. FILE EXCEL "Lotto LC2" (costituito da 5 fogli di lavoro excel come di seguito specificato)

Foglio 2/A _ Scheda Fabbisogno distinta per ASL/AO/AU

Foglio 2/B _ Scheda Offerta

Foglio 2/C _ Scheda Caratteristiche strumentali

Foglio 2/D _ Scheda Fornitore

Foglio 2/E _ Elenco Auspicabili

3. FILE EXCEL “Lotto LC3” (costituito da 5 fogli di lavoro excel come di seguito specificato)

Foglio 3/A _ Scheda Fabbisogno distinta per ASL/AO/AU

Foglio 3/B _ Scheda Offerta

Foglio 3/C _ Scheda Caratteristiche strumentali

Foglio 3/D _ Scheda Fornitore

Foglio 3/E _ Elenco Auspicabili

4. FILE EXCEL “Lotto LC4” (costituito da 5 fogli di lavoro excel come di seguito specificato)

Foglio 4/A _ Scheda Fabbisogno distinta per ASL/AO/AU

Foglio 4/B _ Scheda Offerta

Foglio 4/C _ Scheda Caratteristiche strumentali

Foglio 4/D _ Scheda Fornitore

Foglio 4/E _ Elenco Auspicabili